



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

(approvato con deliberazione del 24 gennaio 2021 e successive modifiche)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

L’associazione Giorgio Sansavini APS riconosce la funzione sociale dello sport sotto il profilo della formazione e della tutela della salute dei bambini, dello sviluppo delle relazioni sociali e del miglioramento degli stili di vita.

Allo scopo di promuoverne la pratica, l’associazione Giorgio Sansavini APS concede contributi a sostegno dell’attività sportiva.

L’assegnazione di contributi agli sportivi avviene nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento. L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità in esso stabiliti costituisce condizione necessaria per la legittimità dei relativi atti amministrativi.

ARTICOLO 2 – DESTINATARI DEI BENEFICI

La concessione di contributi finalizzati alla promozione della pratica sportiva può avvenire esclusivamente in favore di:

- Associati e loro familiari;
- Terzi;
- Attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore;

ARTICOLO 3 – PRINCIPI FONDAMENTALI

La concessione di contributi è subordinata alle effettive disponibilità finanziarie dell’associazione.

I contributi assegnati non devono concorrere a formare reddito per il soggetto beneficiario, non potranno, di conseguenza, mai essere d’importo superiore alle spese sostenute.

Le spese ammissibili a contributo sono le seguenti:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell’art.1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e smi;
- Interventi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, legge 22 giugno 2016 n.112 e smi;
- Formazione extra-scolastica;
- Interventi a sostegno di attività sportive dilettantistiche;
- Interventi a sostegno di persone svantaggiate;

La concessione del contributo è vincolata all’impegno del beneficiario ad utilizzare le risorse assegnate esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato il beneficio.

ARTICOLO 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande pervenute saranno esaminate e dovranno risolvere tutti i requisiti richiesti all’art. 5.

La presentazione delle domande di contributo non costituisce, di per sé, titolo per ottenere alcun sostegno economico da parte dell’associazione Giorgio Sansavini APS e non vincola in nessun modo l’associazione.

ARTICOLO 5 – REQUISITI

I criteri in base ai quali dovrà avvenire la valutazione delle domande di contributo saranno

individuati e valorizzati dall'associazione tra quelli di seguito elencati:

- ISEE inferiore a 15.000 €;
- Essere residenti nella Provincia di Ravenna da non meno di 12 mesi;
- Avere un'età compresa tra 5 e 18 anni;
- Durata dell'attività finanziata non inferiore ai 6 mesi presso associazioni a registro CONI, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva;
- Non esistono limiti per nuclei con disabile;
- Non avere altri rimborsi per lo stesso oggetto della richiesta;

Ove i criteri sopra elencati dovessero risultare inadeguati e/o insufficienti in ragione della particolare natura dell'attività che si intende sostenere, l'associazione Giorgio Sansavini APS potrà valutare l'adozione di diversi e/o ulteriori fattori di valutazione.

ARTICOLO 6 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI

Per consentire la verifica del rispetto del principio di non redditività dei contributi concessi di cui all'articolo 3, secondo paragrafo, le somme assegnate saranno erogate:

- Direttamente all'Associazione Sportiva coinvolta;
- su base annua;
- in due rate (acconto – saldo);
- di cui la seconda (saldo) a seguito della produzione da parte dell'Associazione coinvolta di idonea documentazione attestante l'effettiva frequentazione del corso da parte del soggetto beneficiario del contributo.

L'ammontare delle rate verrà determinato nel rispetto del seguente criterio: la somma liquidata in acconto non potrà mai essere superiore al 70% del contributo assegnato.

Qualora emergesse che la frequentazione da parte del beneficiario è stata sospesa e che l'acconto versato eccede di quanto effettivamente dovuto all'Associazione Sportiva, quest'ultima si impegna alla restituzione della quota in eccesso.

Le somme non liquidate in ragione di quanto prescritto al paragrafo precedente saranno oggetto di nuova assegnazione, costituiranno economia di bilancio.

Al fine di garantire un mirato sostegno all'inclusione dei minori nella comunità locale e per favorire maggiori opportunità di scelta delle discipline sportive, si darà priorità alle richieste di pratica sportiva a coloro che hanno frequentato i corsi precedentemente e, con particolare attenzione e tramite comunicazione alle famiglie, a nuovi iscritti a partire dai cinque anni.

Per rendere sostenibile dal lato economico questo percorso, si renderà noto alle famiglie che le richieste di riconferma di pratica sportiva dei minori a partire dai dodici anni e fino ai diciotto anni, sarà valutata in base alle disponibilità finanziarie residue dell'Associazione e che pertanto le stesse dovranno preventivamente mettere in pratica un piano di autofinanziamento.

Resta inteso che l'Associazione si impegnerà a soddisfare il maggior numero di richieste.

Nel caso di contributi pluriennali, dal secondo anno in poi la prima rata (acconto) verrà liquidata a seguito della presentazione da parte del beneficiario di un'attestazione da cui risulti la regolare prosecuzione dell'attività finanziata.

ARTICOLO 7 – PUBBLICAZIONE DATI

A norma degli articoli 26 e 27 del vigente Decreto Legislativo n. 33/2013 come modificato dal Decreto legislativo n. 97/2016, l'associazione Giorgio Sansavini APS provvederà a pubblicare sul proprio sito internet (sezione "Amministrazione trasparente"):

- le richieste di contributo ricevute;
- gli atti di concessione di provvidenze economiche;

- l'importo del contributo assegnato.

ARTICOLO 8 – MANLEVA PER EVENTUALI RAPPORTI CON TERZI

L'associazione Giorgio Sansavini APS rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituiscano fra i destinatari dei contributi e soggetti terzi, per forniture di beni e servizi, per collaborazioni professionali e per qualsiasi altra prestazione.

L'associazione Giorgio Sansavini APS è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività oggetto di contribuzione.

ARTICOLO 9 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene revocato nei seguenti casi:

- mancata realizzazione dell'attività per la quale il beneficio è stato concesso;
- realizzazione di attività diverse rispetto a quelle per le quali il beneficio è stato concesso;
- mancato adempimento agli obblighi prescritti, in particolare per quanto riguarda la presentazione della documentazione richiesta a rendiconto dell'attività svolta.

ARTICOLO 10 – COLLABORAZIONI

A fronte di iniziative di particolare rilevanza o di stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'associazione, la stessa può decidere di acquisire la veste di copromotore e compartecipe, assumendosi in carico precisi oneri economici e finanziari ovverossia provvedendo alla gestione diretta di alcune spese, senza erogazione di nessun contributo al partner.

Le parti preciserranno i relativi obblighi mediante la stipula di un apposito accordo di collaborazione, preventivamente autorizzato dall'associazione.

Le collaborazioni suddette sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, a cui invece andranno ricondotte le collaborazioni che prevedano erogazioni di contributi.